

REGOLAMENTO (CEE) N. 3862/89 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1989****relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2278/89⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sugarello per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il

1989; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 2 dicembre 1989; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1989.

La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 2 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARIN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 5.